



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

**quaderno**

**settimanale**

**Focus settimanale:**

- Nuova proroga del Decreto Sostegni per la conservazione delle e-fatture 2019
- Le modalità per richiedere la CU 2021 all'INPS
- Il "bonus alberghi" prorogato dal Decreto Agosto – seconda parte
- La valutazione delle rimanenze
- Il recesso di un socio in una società di persone in regime di comunione legale dei beni

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



7

### Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Nuova proroga del Decreto Sostegni per la conservazione delle e-fatture 2019.....	11
Le modalità per richiedere la CU 2021 all'INPS.....	14
L'Approfondimento – 1.....	16
Il “bonus alberghi” prorogato dal Decreto Agosto – seconda parte.....	16
L'Approfondimento – 2.....	26
La valutazione delle rimanenze.....	26
L'Approfondimento – 3.....	38
Il recesso di un socio in una società di persone in regime di comunione legale dei beni.....	38
L'angolo Informatico.....	47
Le scadenze e pagamenti delle FE.....	47

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.it

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



Irap per imprese senza personale	IL SOLE 24 ORE 15.03.2021	Per le imprese che operano senza l'ausilio di personale con sede legale e fattori produttivi ubicati in Regioni diverse, per la determinazione dell'Irap è necessario individuare il luogo in cui sorge la sede legale.
Schemi contrattuali superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 15.03.2021	<p>Si propongono di seguito i 3 schemi contrattuali più comuni per l'incarico da affidare al professionista o all'impresa capofila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto diretto: il singolo professionista incaricato interagisce direttamente con il beneficiario ed emette la propria fattura;</li> <li>• Impresa capofila: in questo caso, l'impresa capofila coordina l'incarico e la gestione dei rapporti con i professionisti per la realizzazione dei lavori necessari;</li> <li>• Mandato senza rappresentanza che viene a crearsi tra il beneficiario e l'impresa.</li> </ul>
Proroga CU e dati precompilata	IL SOLE 24 ORE 16.03.2021	Il MEF, attraverso il comunicato del 13.03.2021, n. 49, ha prorogato al 31.03.2021 il termine per consegnare la certificazione unica al percipiente e per la sua trasmissione all'Amministrazione Finanziaria.
Credito d'imposta 4.0 con DURC regolare	IL SOLE 24 ORE 17.03.2021	Occorre avere il Durc in regolare per poter beneficiare del credito d'imposta Industria 4.0.
Regime forfetario per affitti brevi	IL SOLE 24 ORE 17.03.2021	È possibile beneficiare di un risparmio d'imposta se si applica il regime della cedolare secca in luogo del regime forfetario se le locazioni brevi relative a più di quattro appartamenti, per ciascun periodo d'imposta, rientrano nel reddito d'impresa.

Controllo trasporto beni in esportazione	ITALIA OGGI 18.03.2021	L'Agenzia delle Entrate sta verificando la regolarità dei trasporti di beni in esportazione dove è prevista la non imponibilità se esiste un rapporto giuridico diretto tra il vettore e l'esportatore, l'importatore o il destinatario di beni. Questo in base alla causa C-288/16 della Corte di Giustizia Europea.
Esportazioni in Svizzera	ITALIA OGGI 19.03.2021	L'Agenzia delle Entrate ha confermato che per le operazioni doganali di esportazione dall'Italia verso la Confederazione svizzera, è immediatamente applicabile la procedura sperimentale denominata «EUR1 Full Digital».
Contributo a fondo perduto	IL SOLE 24 ORE 21.03.21  ITALIA OGGI 20.03.2021	Per determinare l'importo del contributo, si deve confrontare il fatturato medio mensile del 2020 e quello del 2019 rilevando una riduzione del volume d'affari di almeno il 30%. L'importo potrà andare dall'1,7% del calo annuo del fatturato nel caso dei soggetti più grandi (da 5 a 10 milioni di ricavi 2019) al 5% per i più piccoli (fino a 100.000 euro).
Prestiti agevolati alle imprese	IL SOLE 24 ORE 20.03.21  ITALIA OGGI 20.03.2021	Sono stato stanziati 200 milioni (da restituire in 5 anni) a titolo di prestito agevolato destinati alle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
Sconti contributivi	IL SOLE 24 ORE 20.03.21	Il fondo previsto dalla legge di Bilancio 2021 per esonerare in modo parziale i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione Inps o alle Casse di previdenza, passa da 1 a 2,5 miliardi.
Condono cartelle	IL SOLE 24 ORE 21.03.21  ITALIA OGGI 20.03.21	Le cartelle esattoriali fino a 5.000 euro dal 2000 al 2010 sono state cancellate a condizione che il reddito 2019 non superi 30.000 euro. Allo stesso modo, vengono sospesi anche i pagamenti e le notifiche di nuove cartelle esattoriali fino al 30.04.2021.

<p><b>Definizione agevolata avvisi bonari</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 20.03.21</p> <p>ITALIA OGGI 20.03.21</p>	<p>Per gli avvisi bonari derivanti dal controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e Iva relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018, è prevista la definizione agevolata, in modo da evitare il pagamento di sanzioni e interessi. Potranno beneficiare di questa definizione i titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che hanno subito un calo del volume d'affari maggiore del 30%, confrontando il 2020 con il 2019. Saranno oggetto di questa norma gli avvisi bonari derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli articoli 36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972. Sono invece esclusi i controlli formali ex art. 36-ter Dpr n. 600/1973.</p>
<p><b>Indennità per particolari categorie</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 20.03.21</p> <p>ITALIA OGGI 20.03.21</p>	<p>A favore di alcune particolari categorie di lavoratori, come i dipendenti stagionali, è stata prevista un'indennità una tantum di 2.400 euro.</p>
<p><b>Proroga rottamazione-ter e saldo e stralcio</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 20.03.21</p>	<p>Le 4 rate previste per il 2020, inizialmente prorogate al 01.03.2021, dovranno essere versate entro il 31.07.2021. Sono interessate anche le rate previste per il 2021, per le quali le scadenze del 1.03, 31.03, 31.05 e 31.07 potranno essere pagate entro il 30.11.2021.</p>
<p><b>Rinvio precompilata Iva</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 20.03.21</p>	<p>Prorogata la dichiarazione precompilata Iva, nello specifico i registri Iva saranno messi a disposizione a partire dalle operazioni dal 1.07.2021, mentre la dichiarazione solo dalle operazioni 2022.</p>
<p><b>Rinvio termine consultazione e-fatture</b></p>	<p>IL SOLE 24 ORE 20.03.21</p>	<p>Il 10.06.2021 è il nuovo termine fissato per la conservazione delle e-fatture 2019.</p>

## L'Agenzia interpreta



<p><b>Superbonus 110% e appartamenti non ultimati</b></p>	<p>INTERPELLO N. 174 DEL 16.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che il superbonus è fruibile solo con riguardo agli interventi trainanti ma non per quelli trainati in caso di un condominio finito ma dove alcuni appartamenti non sono ultimati. Allo stesso modo, queste unità immobiliari non potranno essere considerate ai fini del conteggio del tetto di spese sulle parti comuni.</p>
<p><b>Superbonus e spese di manutenzione</b></p>	<p>INTERPELLO N. 175 DEL 16.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che beneficiano del superbonus anche le spese sostenute per la manutenzione utile a terminare l'opera, sempre nel rispetto del limite fissato a 96.000 euro per gli interventi antisismici di demolizione e ampliamento.</p>
<p><b>Imposta di bollo per enti pubblici</b></p>	<p>INTERPELLO N. 183 DEL 17.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha specificato che devono essere assoggettate a imposta di bollo le convenzioni stipulate tra enti pubblici e privati, nella misura di 16 euro per ogni foglio. Diversamente, è prevista l'esenzione se sono stipulate con amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni oltre alle comunità montane.</p>
<p><b>Bonus affitti</b></p>	<p>INTERPELLO N. 185 DEL 17.03.2021</p> <p>INTERPELLO N. 186 DEL 17.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha specificato che l'impresa che ha la sede dell'attività in un Comune dove è stato dichiarato lo stato di emergenza ma non ha rilevato un calo del fatturato, può comunque fruire del credito d'imposta locazioni l'impresa.</p>
<p><b>Credito d'imposta per investimenti 4.0</b></p>	<p>INTERPELLO N. 189 DEL 17.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che, con riguardo all'autobetoniera, il costo della struttura adibita a betoniera può beneficiare del credito d'imposta Industria 4.0 (40%) per l'autobetoniera, mentre il restante costo del veicolo su cui poggia la betoniera potrà fruire del credito d'imposta del 6% previsto</p>

		per gli investimenti ordinari dalla legge 160/2019.
<b>Superbonus e acquisto casa antisismica</b>	INTERPELLO N. 191 DEL 18.03.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che, in caso di persona fisica, entro il 30.06.2022 deve essere effettuato il rogito di acquisto per poter beneficiare dell'agevolazione.
<b>Trasformazione delle imposte differite attive in crediti d'imposta</b>	INTERPELLO N. 193 DEL 18.03.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che è possibile trasformare in crediti d'imposta le imposte differite attive, ribadendo tra l'altro anche che possono fruire dell'agevolazione sia le società di capitali sia gli enti non commerciali.
<b>Scioglimento impresa familiare</b>	INTERPELLO N. 195 DEL 18.03.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la somma riconosciuta al collaboratore dopo lo scioglimento dell'impresa familiare non è soggetta a Irpef. Allo stesso modo, la somma liquidata al coniuge in sede di divisione per scioglimento del regime di comunione leale.
<b>Condominio minimo e superbonus</b>	INTERPELLO N. 196 DEL 18.03.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il contribuente ha la possibilità di accedere al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni se considerando le caratteristiche strutturali di 2 edifici è possibile costituire un condominio, anche minimo.
<b>Nuovi codici tributo per irregolarità</b>	RISOLUZIONE N. 20 DEL 18.03.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito nuovi codici tributo per poter versare le somme dovute per le irregolarità, dopo il controllo automatico della dichiarazione.



## Il Giudice ha sentenziato



<p><b>Superbonus senza visto di conformità</b></p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 5289/2020</p>	<p>La Cassazione ha sancito che la mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva configuri soltanto una violazione meramente formale, ma devono esistere due presupposti: non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e nemmeno creare un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.</p>
<p><b>Disapplicazione norma antielusiva</b></p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 5953/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che, senza attivare l'istituto dell'interpello, il contribuente possa disapplicare direttamente una norma antielusiva specifica che ritenga nella specie insussistente il rischio che si producano effetti fiscali distorsivi.</p>
<p><b>Accertamento Srl estinta</b></p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 7168/2021</p>	<p>La Cassazione ha confermato la validità dell'accertamento notificato ai soci di Srl estinta.</p>
<p><b>Impugnazione immediata per irregolarità fiscali</b></p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 2466/2021</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che è possibile impugnare direttamente davanti al giudice tributario le comunicazioni di irregolarità fiscali e gli inviti al pagamento di imposte e tasse</p>
<p><b>Omesso versamento Iva per amministratore</b></p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 3288/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che se l'amministratore si dimette dalla carica prima della liquidazione dell'Iva è chiamato a rispondere del reato tributario di omesso versamento.</p>
<p><b>Imposta di registro retroattiva</b></p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 39/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che non contrasta la Costituzione la norma di interpretazione autentica utile a riconoscere la retroattività del nuovo art. 20 della legge di registro.</p>

<p>Insinuazione Amministrazione finanziaria</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 7334/2021</p>	<p>La Cassazione ha affermato che, anche in caso di una sentenza non definitiva, se il giudice ha disposto l'annullamento dell'accertamento, l'Amministrazione Finanziaria non può insinuarsi al passivo.</p>
<p>Tassazione redditi società estera</p>	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 6476/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che, anche ha affermato che per poter tassare il reddito in Italia, basta che l'adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell'attività di impresa avvenga nel territorio italiano, a nulla rilevando il fatto che la società abbia localizzato la propria residenza fiscale all'estero.</p>
<p>Luogo di tassazione delle prestazioni di servizi</p>	<p>CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA N. C-459/19</p>	<p>La Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che, con riguardo alla localizzazione dei servizi, è considerato soggetto passivo Iva anche chi agisce per scopi non economici, salvo che agisca per scopi del tutto estranei all'impresa, in particolare per fini privati.</p>
<p>Ritenuta su onorario Stp di avvocati</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 7447/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che all'onorario riconosciuto ad uno studio legale in forma di Stp con responsabilità limitata, si applica la ritenuta d'acconto. In questa situazione non si configura reddito d'impresa in quanto il lavoro intellettuale prevale sull'attività di coordinamento.</p>
<p>Detrazione Iva</p>	<p>CORTE DI GIUSTIZIA EUROPA N. C-895/19</p>	<p>La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che considerando gli obblighi formali, non è possibile posticipare la detrazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari a un periodo successivo a quello in cui l'imposta si rende dovuta.</p>
<p>Reato di omessa dichiarazione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 10382/2021</p>	<p>La Cassazione ha affermato che, con riguardo al reato di omessa dichiarazione, non deve essere considerata l'Iva delle fatture passive non contabilizzate al fine di quantificare l'Iva evasa. Le stesse però rilevano ai fini delle imposte sui redditi.</p>

## In breve

### **Nuova proroga del Decreto Sostegni per la conservazione delle e-fatture 2019**

*di Francesco Costa*

Sarà inserito nel nuovo decreto Sostegni la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative all'anno 2019. È stato reso noto dal Ministero dell'Economia e delle finanze con il comunicato stampa del 13 marzo 2019. La scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche dell'anno 2019 era lo scorso 10 marzo.

Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

Verranno così riconosciuti agli operatori ulteriori tre mesi per portare in conservazione sostitutiva le fatture elettroniche del 2019.

La proroga tiene conto del fatto che l'adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d'imposta.

Pertanto, da quanto emerge dalla lettura del comunicato stampa del MEF, i contribuenti potranno conservare le fatture elettroniche relative all'anno 2019 entro il 10 giugno 2021.

Si ricorda quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014: tale adempimento deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, dato che la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 doveva essere presentata entro il 10 dicembre 2020 (proroga rispetto al termine ordinario del 30 novembre, disposta da D.L. n. 157/2020 - decreto Ristori quater), la conservazione delle fatture elettroniche sarebbe dovuta avvenire entro il 10 marzo 2021.

Ma in che cosa consiste il processo di conservazione delle fatture elettroniche?

La conservazione delle fatture elettroniche può avvenire esclusivamente seguendo le regole dettate da quanto disposto tra il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e il D.M. 17 giugno 2014.

Più semplicemente i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali devono avere le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità e possono essere conservati in uno dei vari formati previsti dal D.P.C.M. (PDF - PDF/A; TIFF; JPG; Office Open XML (OOXML); Open Document Format; XML; TXT; Formati Messaggi di posta elettronica).


Il processo di conservazione elettronica a norma è fornito sia da operatori privati che devono essere ovviamente certificati e sia dall'Agenzia delle Entrate che mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Come si accede al servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate?

Per accedere al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate è sufficiente entrare nell'apposita "Area riservata" del portale "Fatture e Corrispettivi", previa la sottoscrizione di un accordo di servizio di durata triennale per la conservazione sostitutiva delle fatture. Nello specifico:

- selezionando il link "Fatturazione elettronica e Conservazione" nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi" è possibile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica;

- cliccando sul link "Accedi alla sezione conservazione" si accede alla pagina che consente di prendere visione del Manuale del servizio di Conservazione, nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione eseguito sulle fatture e dell'Accordo di servizio: selezionando le due caselle presenti nella pagina, il servizio si attiverà e dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica.



Le fatture elettroniche saranno conservate per 15 anni dalla data di avvio del processo di conservazione, anche in caso di mancato rinnovo, recesso o risoluzione, qualora non ne sia stata richiesta la restituzione completa.

È molto importante ricordare per non rischiare di non portare tutte le fatture in conservazione, che per le fatture antecedenti alla data di adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate sarà necessario caricare le fatture manualmente sempre all’interno dell’area “Conservazione” in quanto l’Agenzia delle Entrate fa valere l’accordo di servizio e quindi di conservazione dalla data di adesione al servizio. Quindi tali fatture dovranno essere prima scaricate nel proprio pc (se non sono già state scaricate), per poi poterle caricare in conservazione all’interno della sezione dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla conservazione fino alla data d’inizio d’adesione al servizio con l’AdE.

Vista la proroga e quindi il maggior tempo per procedere con tale adempimento, si consiglia di verificare con la casa di software che Vi fornisce i servizi di fatturazione se la conservazione con i loro sistemi possa essere molto più agevole e veloce rispetto a quella dell’Agenzia delle Entrate.

## Le modalità per richiedere la CU 2021 all'INPS

---

di Alberto De Stefani

Con la circolare n. 44 del 15.03.2021, l'INPS ha chiarito con quali modalità è possibile entrare in possesso della Certificazione Unica 2021.

Oltre a scaricare la CU dal portale INPS, il contribuente può farsi assistere da Patronati, intermediari abilitati o chiedere direttamente la trasmissione della documentazione tramite PEC.

Nel primo caso, l'utente deve collegarsi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) e accedere alla propria area personale "MyINPS", tramite il PIN o con le nuove modalità previste come lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con Carta d'Identità Elettronica 3.0 (CIE) e scaricare la CU 2021.

Altro canale utilizzabile è l'indirizzo PEC. I contribuenti che ne dispongono possono chiedere all'INPS l'invio della CU 2021 facendo espressa richiesta all'indirizzo [richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it), avendo cura di allegare una copia del documento d'identità valido.

Oltre alle modalità "fai da te", da luglio 2020 è possibile prenotare attraverso l'applicazione "INPS Mobile", il sito web o attraverso il Contact Center un appuntamento per recarsi fisicamente presso gli sportelli presenti sul territorio nazionale.

Come anticipato, in alternativa a queste modalità, il contribuente può farsi assistere da un Istituto di Patronato, da un CAF o da un intermediario abilitato all'assistenza fiscale e autorizzato all'utilizzo del portale Entratel. Gli intermediari possono accedere ai servizi INPS tramite le consuete modalità come il PIN dispositivo, lo SPID, la CNS o la CIE 3.0. I Patronati e i centri CAF invece, accedono al portale INPS tramite SPID, CNS o CIE.

L'intermediario può visualizzare la CU 2021 del proprio assistito se dispone del codice fiscale, di un documento d'identità valido, di una specifica delega che individua l'incarico conferito e aggiungere, in alternativa, la posizione previdenziale, il numero progressivo attribuito alla delega o scansionando la delega e il documento d'identità del contribuente.

In alternativa alla visualizzazione telematica, è possibile chiedere la spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare facendone richiesta tramite il numero 800-434320 o scrivendo all'indirizzo mail [richiestacertificazioneunica@inps.it](mailto:richiestacertificazioneunica@inps.it).

Per determinate categorie di soggetti, come ad esempio i contribuenti over 75, è attivo il servizio "Sportello Mobile". Tramite lo sportello è possibile accedere in modo semplificato al rilascio della CU, oltre ad altri servizi istituzionali. Questi contribuenti possono contattare telefonicamente la struttura territorialmente competente e chiedere che venga spedita la CU al proprio indirizzo.

Infine, la stessa INPS ricorda che è possibile rilasciare la CU anche ad un soggetto diverso dal titolare, come le persone in possesso di specifica delega o eredi del titolare deceduto. La richiesta deve essere presentata ai patronati, ai CAF, agli intermediari abilitati e infine anche attraverso posta elettronica.

# L'Approfondimento – 1

## Il “bonus alberghi” prorogato dal Decreto Agosto – seconda parte

---

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Riprendiamo la disamina del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistiche e alberghiere prorogato per il biennio 2020 – 2021 dall'art. 79 del DL n. 104/2020, cosiddetto Decreto Agosto.

Dopo aver trattato dei soggetti beneficiari, degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione agevolabili, dei profili temporali e della determinazione del credito d'imposta, di seguito ci occuperemo:

- della cumulabilità con altri benefici fiscali;
- dell'imponibilità;
- degli adempimenti necessari per richiedere il “**bonus alberghi**”;
- dell'utilizzo legittimo e delle cause di revoca del “**bonus alberghi**”.

### IL “BONUS ALBERGHI” È CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI?

Come stabilito dall'art. 3, comma 3 del decreto attuativo del 7.5.2015 “***Il credito di imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale***”.

Di conseguenza, essendo questa disposizione attuativa dell'art. 10 del DL n. 83/2014 è logico ritenere che il divieto di cumulo continui a valere anche nei confronti del rinnovato “**bonus alberghi**”.

Tuttavia, come chiarito dall'Ufficio nella risoluzione n. 118/E/2017 si evidenzia come il credito d'imposta per riqualificazione delle strutture alberghiere potesse



essere cumulato, invece, con il super ammortamento<sup>1</sup>. Super ammortamento che fino al periodo d'imposta 2019 è sempre stato prorogato.

Ora, data la decadenza del super ammortamento, sostituito dal credito d'imposta per investimenti strumentali, di cui all'art. 1, comma 185 e ss. della Legge n. 160/2019, si ritiene che il divieto di cumulo con il credito d'imposta per interventi di riqualificazione alberghiera non trovi applicazione neppure in questo caso.

Contrariamente, invece, il “**bonus alberghi**” non può essere cumulato con:

- con la detrazione dall'imposta lorda delle spese per gli interventi di risparmio energetico;
- con il “**bonus facciate**”, ex art. 1, comma 224 e ss. della Legge n. 160/2019;
- con il “**super bonus 110%**”, di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020.

#### L'IMPONIBILITÀ DEL “BONUS ALBERGHI”

Dato il silenzio dell'art. 79 del DL n. 104/2020 si ritengono applicabili al “**bonus alberghi**” le disposizioni di cui all'art. 10 del DL n. 83/2015 e all'art. 5, comma 5 del decreto attuativo del 7.5.2015<sup>2</sup>.

Per questi motivi, il componente positivo di reddito, registrato quale contropartita dello stesso credito non concorrerà né alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES e né potrà essere incluso nel valore della produzione netta ai fini IRAP.

Precisiamo, inoltre, che il provento contabilizzato non rileverà neppure ai fini:

<sup>1</sup> Il super ammortamento è una deduzione extra contabile introdotta nel nostro ordinamento tributario dall'art. 1, commi da 91 a 94 della Legge n. 208/2015.

<sup>2</sup> L'art. 5, comma 5 del DM 7.5.2015 afferma che: “Il credito d'imposta di cui al presente decreto:

- a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del DPR n. 917/1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”.

- della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF, ex art. 61 del TUIR<sup>3</sup>;
- della determinazione delle spese e delle altre componenti negative deducibili dal reddito, di cui all'art. 109, comma 5 del TUIR<sup>4</sup>.

### **GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO**

Premettiamo che le procedure di accesso al credito d'imposta per riqualificazione delle strutture alberghiere non sono ancora state ben definite.

Pertanto, mancando precisi riferimenti nel Decreto Agosto, che talaltro rinvia alla disciplina originaria, possiamo presumere che l'accesso al credito d'imposta sarà vincolato alla presentazione di una apposita istanza telematica, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 1 del decreto attuativo del 7.5.2015<sup>5</sup>.

Ricalcando, quindi, le linee tracciate dalla vecchia disciplina, la domanda, che dovrà necessariamente essere sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà sicuramente riportare:

<sup>3</sup> L'art. 61 del TUIR prevede che: "1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15".

<sup>4</sup> L'art. 109, comma 5 del TUIR stabilisce che: "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento".

<sup>5</sup> L'art. 5, comma 1, del DM del 7.5.2015 afferma che: "1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche".

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili. Per spese eleggibili si intendono le spese agevolabili, al netto delle spese escluse;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 4 del DL n. 83/2014<sup>6</sup>.
- il credito d'imposta spettante. Credito che dovrà essere quantificato sulla base dell'aliquota percentuale in vigore.

Oltre alla domanda, sicuramente si dovrà allegare, come talaltro indicato nell'art. 5, comma 3 del decreto attuativo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ad altri aiuti "**de minimis**" eventualmente fruiti nell'anno in corso e nei due precedenti.

A pena di nullità la dichiarazione sostitutiva dovrà anche essere corredata dalla documentazione amministrativa e tecnica, che dovrebbe coincidere con l'elenco riportato nell'allegato A del decreto attuativo del 7.5.2015.

Ad ogni modo, si fa presente che per avere informazioni più precise si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche che saranno apportate al decreto regolamentare, dove probabilmente saranno anche indicate le modalità tecniche per la presentazione telematica della domanda.

Osserviamo, infine, come nel recente passato le risorse disponibili siano sempre state assegnate seguendo pedissequamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande, escludendo in tal modo molti soggetti in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per poter accedere al credito.

Si spera che almeno stavolta non venga istituito il "**click day**".

Non prevedere il "**click day**" significherebbe, infatti, evitare lo scontento generale e introdurre una modalità di redistribuzione delle risorse più equa, che potrebbe sempre tener conto dell'ordine di presentazione delle domande.

---

<sup>6</sup> L'art. 4, comma 4 del DM del 7.5.2015 prevede che: "L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale".

## L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Come stabilito dall'art. 79, comma 1 del DL n. 104/2020 il “**bonus alberghi**” potrà essere utilizzato solo in compensazione con altri tributi seguendo i dettami dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> L'art. 17 del Dlgs n. 241/1997 afferma che: “1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del DPR n. 602/1973; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del DPR n. 633/1972, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lett. a), della Legge n. 662/1996;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n. 917/1986;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con DPR n. 1124/1965;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL n. 394/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 461/1992, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della Legge n. 41/1986, come da ultimo modificato dall'art. 4 del DL n. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/1995,;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-quinqies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del DL n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 43/2005, e successive modificazioni.

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche.

2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato .

2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 212/2000, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del DPR n. 633/1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a

Segnaliamo, inoltre, che diversamente da quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della Legge n. 232/2016<sup>8</sup> e dal comma 3 dell'art. 10 del DL n. 83/2014<sup>9</sup> nell'attuale versione normativa non è stata prevista nessuna ripartizione in quote annuali del credito spettante.

Per queste ragioni il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale in un'unica soluzione.

Da ultimo ricordiamo che, in attesa dell'adeguamento del decreto attuativo del 7.5.2015, in cui verrà stabilito il termine di decorrenza per poter usufruire del "**bonus alberghi**", con ogni probabilità:

- occorrerà predisporre il modello F24, riportando nella sezione "**Erario**" il codice tributo "**6850**", che difficilmente verrà modificato e nel campo "**anno di riferimento**" l'anno in cui è stata sostenuta la spesa, che potrà a seconda dei casi essere il 2020 o il 2021;
- il riconoscimento del credito comporterà l'obbligo di indicare l'importo spettante e gli utilizzi effettuati nel quadro RU del modello Redditi, utilizzando il codice "**A6**".

---

prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 212/2000, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art 35, comma 15-bis, del DPR n. 633/1972, , è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta".

<sup>8</sup> L'art. 1, comma 4 della Legge n. 232/2016 prevede che: "Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo.....".

<sup>9</sup> L'art. 10, comma 3 del DL n. 83/2014 stabilisce che: "Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.....".

**UTILIZZO ILLEGITTIMO E CAUSE DI REVOCA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

A norma dell'art. 7, del decreto attuativo del 7.5.2015 il credito d'imposta può essere revocato nel caso:

- venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto in questione;
- in cui la documentazione trasmessa presenti dati non veritieri, ovvero risulti incompleta;
- prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo all'investimento in beni mobili e arredi, gli acquisti in questione vengano destinati ad uso diverso da quello interno dell'attività d'impresa, ovvero siano ceduti a terzi<sup>10</sup>. Si osserva che la precedente versione dell'art. 10, comma 7, secondo periodo del DL n. 83/2014 prevedeva un periodo di sorveglianza di soli due anni;
- accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Per queste ragioni, laddove a seguito dei controlli incrociati effettuati dall'Amministrazione Finanziaria dovesse emerge un utilizzo indebito del credito d'imposta, gli importi, maggiorati di sanzione ed interessi, diventeranno oggetto di recupero.

Sempre in tema di fruizione indebita del credito si ricorda che l'art. 13 del Dlgs n. 241/1997 prevede sanzioni più leggere nel caso di utilizzo del credito in misura eccedente rispetto a quello spettante.

Per gli utilizzi in misura eccedente rispetto al credito spettante la sanzione è, infatti, fissata nella misura del 30% del credito utilizzato in eccedenza.

Diversamente, nel caso di credito totalmente inesistente la sanzione prevista varia dal 100% al 200%, senza possibilità di accedere alla definizione agevolata.

---

<sup>10</sup> A norma dell'art. 12-bis del DL n. 50/2017 afferma che: "1. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 10 del DL n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014, è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo".

**ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE**

Da quanto esaminato emerge chiaramente come la riproposizione del “**bonus alberghi**” abbia lasciato aperte alcune questioni. Ad oggi i potenziali beneficiari non sono ancora in grado di valutare l’opportunità di procedere o meno all’esecuzione dei lavori o all’acquisto di mobili e arredi.

Premesso ciò, proviamo ad evidenziare alcune criticità della normativa. Osserviamo anzitutto che:

- il riferimento fatto dall’art. 10, comma 1 del DL n. 83/2014 alle sole strutture esistenti alla data del 1.1.2012 pare obsoleto. Ad ogni modo, fino a che una disposizione di forza equipollente non provvederà ad adeguare il limite, questo vincolo non potrà essere superato;
- la soglia massima di credito pari a € 200.000, usufruibile per ciascun biennio da ciascuna struttura difficilmente potrà essere modificata, se non attraverso una norma ad hoc.

Per quanto attiene, invece, alle istanze, rileviamo come “**l’ordine cronologico di presentazione delle domande**” potrebbe concedere qualche apertura, consentendo, pur nel rispetto dell’ordine di presentazione, una più equa redistribuzione delle risorse. Magari evitando lo scontento di molti contribuenti esclusi per pochi minuti di “**ritardo**”. È chiaro, infatti, come la modalità del “**click day**” per l’assegnazione delle risorse pubbliche sia non solo mal sopportata dagli operatori, ma sia anche stata oggetto di importanti scontri politici, a causa dell’uso distorto dei sistemi di prenotazione automatici.

Prendendo i dati della graduatoria pubblicata dal Ministero nel 2019, risultano 1975 strutture ammesse su 2538 richiedenti. Pensare ad una redistribuzione più equa non pare, quindi, uno scandalo, dato che con questi dati la riduzione del credito d’imposta spettante non sembra così importante.

Altro tema non di poco conto riguarda il continuo e progressivo adeguamento della normativa. In tal senso si spera ad una riconferma delle disposizioni in vigore.

Si fa notare, infatti, che negli ultimi anni vi sono stati ben sette provvedimenti che hanno modificato, ampliato e prorogato la normativa del DL n. 83/2014. In particolare, le modifiche soggettive introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e 2018 ed in ultima istanza dal Decreto Agosto hanno portato ad una chiara individuazione, anche se non del tutto esaustiva, dei soggetti agevolabili, includendo le strutture agrituristiche<sup>11</sup>, le strutture termali<sup>12</sup> e le strutture ricettive all'aria aperta<sup>13</sup>.

Occorrerà, inoltre, arrivare ad una più esauriente individuazione degli interventi agevolabili, senza lasciare spazi a dubbi o interpretazioni, risolti negli ultimi anni tramite risposte ad istanze di interpello pubblicate dall'Amministrazione Finanziaria.

Da ultimo, non si può far notare come il “**bonus alberghi**” sia diventato una agevolazione costante nel sistema tributario domestico. La continua riproposizione dal 2014 al 2021, eccezion fatta per il 2019, ha reso, infatti, il credito d'imposta per interventi di ristrutturazione alberghiera una valida alternativa sia alle detrazioni per ristrutturazioni, non utilizzabili dai soggetti esercenti attività d'impresa, che al risparmio energetico.

Per queste ragioni non sarebbe così sbagliato pensare che nel medio/lungo termine questa agevolazione continui a rimanere in vita a seguito di proroghe annuali o biennali, sempre più spesso utilizzate dai vari decreti-legge.

#### **SCHEDA DI RIEPILOGO**

- Con l'art. 79 del DL n. 104/2020 il Legislatore ha riproposto, per il biennio 2020 - 2021, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistiche e alberghiere, tra le quali si annoverano gli

---

<sup>11</sup> Agevolate dalla legge di Bilancio 2017.

<sup>12</sup> Introdotte dal periodo d'imposta 2018

<sup>13</sup> Introdotte dal DL n. 104/2020.



alberghi, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i villaggi, i campeggi, le strutture termali e gli agriturismi.

Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale in questione le imprese devono:

- ✓ essere titolari di reddito d'impresa. Pertanto, devono assumere la veste giuridica di imprese individuali, società di persone e di capitali, etc.;
  - ✓ devono esistere almeno dal 1.1.2012.
- Di fatto, la normativa istituisce un credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute, entro il limite di € 200.000 per l'intero biennio.

Risultano agevolabili gli interventi:

- ✓ di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche;
- ✓ di incremento dell'efficienza energetica, unitamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati alle strutture alberghiere stesse.

Restano esclusi, invece, gli interventi di manutenzione ordinaria, non innovativi.

- Il beneficio fiscale, riconosciuto per le spese agevolabili "**sostenute**":
  - ✓ non è imponibile ai fini IRPEF/IRES, ed IRAP;
  - ✓ non è cumulabile con altre misure agevolative, come ad esempio la detrazione per riqualificazione energetica. Può essere cumulato, invece, con il credito d'imposta per beni strumentali (ex super ammortamento).
- È possibile usufruire del credito d'imposta presentando apposita domanda e nel limite delle risorse stanziato. Una volta riconosciuto, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione "**orizzontale**" con modello F24, anche in un'unica soluzione.

# L'Approfondimento – 2

## La valutazione delle rimanenze

---

di Gianfranco Costa

### PREMESSA

Come ogni anno nell'avvicinarsi dei termini sia di approvazione dei bilanci che di redazione delle dichiarazioni fiscali, si pone il problema della corretta valutazione delle rimanenze finali da contrapporre alle esistenze iniziali.

Una prima novità è data dall'allungamento dei termini di approvazione dei bilanci del 2020, sulla scia di quanto accaduto già lo scorso anno, a seguito del persistere della pandemia da Covid19.

Ricordiamo che la valutazione delle rimanenze finali può essere effettuata utilizzando differenti metodi, a seconda della tipologia delle rimanenze:

- rimanenze di beni fungibili e non fungibili;
- rimanenze di cantieri di durata infra annuale;
- rimanenze di cantieri di durata ultra annuale.

Con questo intervento ci si propone di analizzare le previsioni valutative sia con riferimento alle norme civilistiche che a quelle fiscali.

Non va dimenticato il principio codicistico della continuità aziendale, secondo il quale l'adozione di un metodo valutativo non dovrebbe subire modifiche nel tempo, fatto salvo il fatto che la rappresentazione in continuità di criterio non riesca a rappresentare in modo veritiero e corretto la realtà aziendale. Ma, in questo caso, l'articolo 2423 stabilisce i comportamenti che il redattore del bilancio dovrà osservare per informare il lettore dello stesso. Stabilisce, cioè, che in nota integrativa si deve ricostruire la situazione patrimoniale, economia e finanziaria che si sarebbe avuta con il precedente criterio di valutazione.

Da ultimo, ma non per importanza, si ricorda che l'inventario di magazzino deve essere sviluppato in modo analitico e non "per totali"; è quindi fondamentale la "lista del magazzino".

Le omissioni o infedeltà possono avere risvolti sia di natura fiscale che di natura penale.

## Fisco e magazzino

Il DPR 570/1996 all'articolo 1, comma 1, lettera d) stabilisce che la contabilità è inattendibile quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze NON sono indicati in nota integrativa o nel libro degli inventari.

*“Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività d'impresa, quando:*

*a) ... le rimanenze di cui all'articolo 59 (ora 92) del citato testo unico delle imposte sui redditi, il controllo deve riguardare beni o categorie di beni il cui valore contabile è non inferiore al 25% di quello complessivo risultante dall'inventario riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.*

*..... con riferimento ai beni di cui al predetto articolo 59 (ora 92), dell'1% del valore complessivo dei beni o categorie di beni rilevati a seguito dell'ispezione o verifica fino a € 1.549.370,70 e dello 0,5% di tale valore per la parte che eccede gli € 1.549.370,70”.*

Come si vede, il rischio di dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili può manifestarsi in 2 casi:

- la mancata indicazione del criterio di valutazione;
- una valutazione non corretta, ma devono essere superati i parametri sopra descritti.

## I risvolti penali

Anche in ambito penale tributario è doverosa qualche meditazione. Infatti, l'articolo 4 del D.lgs. 74/2000 tratta della fattispecie di dichiarazione infedele.

In caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) SE, congiuntamente:

- l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni.

Il comma 1/bis, aggiunto dal D.Lgs. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio, prevede che non costituisce reato:

- a) la non corretta classificazione;
- b) le errate valutazioni degli elementi attivi e passivi se i criteri utilizzati sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione fiscalmente rilevante;
- c) le violazioni alla competenza temporale;
- d) le violazioni all'inerenza;
- e) l'indeducibilità di elementi passivi reali.

Nello specifico, notiamo che le errate valutazioni degli elementi attivi e passivi non costituiscono fattispecie delittuose qualora i criteri di valutazione siano esposti in bilancio o in altra documentazione fiscale.

Da quanto detto notiamo l'importanza di avere dei prospetti di quantificazione delle rimanenze, ma soprattutto l'indispensabilità di indicazione dei criteri di valutazione utilizzati.

### **Le rimanenze di beni fungibili e non fungibili**

All'interno di questa categoria di beni strumentali si ricomprendono:

- 1) per i beni non fungibili, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- 2) per i beni fungibili, le materie prime, le merci, le materie sussidiarie, eccetera.

Vediamo allora di fare un'analisi dei criteri di valutazione utilizzabili, cercando di distinguere fra i civilistici e i fiscali.

### **La valutazione civilistica delle rimanenze**

La valutazione di beni da inserire nella categoria delle rimanenze di magazzino è relativa solamente a beni che sono destinati ad essere ceduti ma che, alla fine dell'esercizio, sono in giacenza presso l'azienda. La voce relativa le rimanenze è in sostanza composta da costi sospesi riferiti a beni che genereranno risultato d'esercizio nel momento in cui saranno venduti.

Nel Conto Economico a valore e costi della produzione non si riporta un'esplicita indicazione delle rimanenze iniziali e delle rimanenze finali, ma solamente una variazione delle stesse rilevata a fine esercizio attraverso la redazione di un inventario di fine anno.

Tale variazione deve essere distintamente raggruppata in quanto concorreranno alla formazione della voce "A – Valore della produzione" esclusivamente la variazione delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e lavori in corso su ordinazione.

Per quanto riguarda, invece, la variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci queste confluiranno nella voce "B)11" del Conto Economico e quindi tra i costi della produzione.

### **La valutazione dei beni non fungibili**

La norma civilistica all'articolo 2426 del Codice Civile, 1° comma, impone l'iscrizione delle rimanenze al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il costo di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Anche il Principio Contabile OIC n. 13 si esprime a favore di tale criterio, stabilendo che la valutazione al minore tra il costo storico e il valore di mercato trova fondamento nella teoria per cui nel caso in cui l'utilità originaria del bene, misurata dal suo costo storico, venga meno è necessario apportare una modifica a tale valore attraverso l'utilizzo del *fair value*.

Per la determinazione del costo storico, l'articolo 2426 del Codice Civile, al comma 1, prevede sia necessario computare all'interno del costo di acquisto anche i costi accessori, mentre per quanto concerne il costo di produzione, questo è formato da tutti i costi direttamente imputabili, oltre che dai costi indirettamente imputabili per la quota ragionevolmente attribuibile, relativi al periodo di fabbricazione e sino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Inoltre lo stesso comma prevede la possibilità di imputare al costo di produzione anche gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione del bene stesso.

Il valore di mercato, invece, può essere desunto, secondo il Principio OIC n. 13, dal "costo di sostituzione" (il costo di riacquisto in normali condizioni e a parità di circostanze) per le materie prime, sussidiarie e semilavorati, mentre per le merci, i prodotti finiti e i prodotti in corso di lavorazione si utilizza il metodo del valore netto di realizzo (il prezzo di vendita a normali condizioni).

## La valutazione dei beni fungibili

Per la valutazione delle rimanenze la norma civilistica prevede l'utilizzo in via preferenziale del metodo del costo specifico; tuttavia tale metodo non risulta concretamente adottabile da parte di tutte le aziende ma a seconda del tipo di attività svolta, e lo stesso articolo 2426 del Codice Civile prevede la possibilità di ricorrere ad altri metodi convenzionali: il metodo del costo medio ponderato, il criterio FIFO (*First In First Out*) e il criterio LIFO (*Last In First Out*).

A seguito della riforma del bilancio che è stata applicata per la prima volta nei bilanci dell'esercizio 2016, si affiancano ai criteri appena citati anche:

- il metodo dei costi standard;
- il metodo del prezzo al dettaglio;
- il metodo del valore costante.

Questi ultimi metodi risultano, però, di difficile applicazione in realtà di ridotte dimensioni. Inoltre, la stessa norma stabilisce che, nel caso in cui il valore di realizzo risultante dall'andamento di mercato sia inferiore al valore ottenuto attraverso l'utilizzo di uno dei criteri convenzionali di valutazione, è necessario dare opportuna evidenza del valore di mercato in Nota Integrativa.

## La valutazione delle rimanenze in ambito fiscale

Diversamente dalla disciplina dettata dal Codice Civile, la normativa fiscale prevede, all'articolo 92 del TUIR, l'adozione del metodo del costo specifico per i beni infungibili.

Per quanto riguarda i beni fungibili viene stabilito prima di tutto che essi debbano essere raggruppati per categorie omogenee per natura e valore. Fatto ciò si dovrà individuare il criterio di valutazione.

Da quanto si evince dall'articolo 92 del TUIR, con riferimento al raggruppamento per classi omogenee, si ritiene possano appartenere alla stessa categoria beni anche di tipo diverso purché essi siano omogenei per valore e natura e che, nonostante abbiano diverso valore unitario, quest'ultimo non si discosti in misura superiore al 20% dal valore massimo e minimo dei beni inclusi nella stessa categoria (limite individuato dalla dottrina).

La normativa fiscale suggerisce l'adozione del criterio del LIFO a scatti annuali quale metodo preferibile, concedendo però anche la possibilità di adottare uno dei metodi

alternativi quali il LIFO continuo, il FIFO e il costo medio ponderato, previsti dal Codice Civile.

Per la valutazione delle rimanenze in ambito fiscale è necessario effettuare un'ulteriore precisazione per quanto concerne i prodotti in corso di lavorazione. Questi non rientrano né tra i prodotti finiti né tra i semilavorati e conseguentemente non è possibile adottare uno tra gli ordinari metodi di valutazione in quanto tali prodotti devono subire ulteriori stadi di lavorazione al fine di divenire prodotti finiti.

A tal proposito, dunque, l'articolo 92, al comma 6, prevede che tali prodotti in corso di lavorazione debbano essere valutati in relazione alle spese sostenute nell'esercizio, costituite secondo l'articolo 110 del TUIR dagli oneri diretti e dagli oneri accessori di diretta imputazione.

Infine, al comma 8, è previsto un metodo di valutazione delle rimanenze specifico per le imprese che operano nella distribuzione al dettaglio: il metodo del prezzo al dettaglio.

Tale metodo stabilisce prima di tutto un raggruppamento in categorie omogenee, che deve essere operato secondo la natura merceologica e secondo la percentuale di ricarico applicata.

L'agevolazione nell'applicazione di tale metodo consiste nell'assenza della necessità della redazione di un inventario in quanto le rimanenze dei beni saranno valutate contrapponendo al valore di costo il valore di vendita. Viene, però, richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi o attraverso un apposito allegato, l'illustrazione dei criteri e delle modalità di valutazione adottati. Si consiglia, comunque, la redazione di un prospetto delle giacenze di magazzino.

**FAC-SIMILE DI PROSPETTO DI MAGAZZINO, ARTICOLO 92 DEL TUIR**

Contribuente \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – città \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Codice fiscale \_\_\_\_\_ – partita IVA \_\_\_\_\_

Lista del magazzino al 31.12.20xx

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI	PREZZO UNITARIO	TOTALE
n. 50	Barattoli detersivo piatti	euro 7,00	euro 350,00
kg. 10	Ammorbidente	euro 8,00	euro 80,00
_____	_____	_____	_____

TOTALE GENERALE	_____
-----------------	-------

Il presente magazzino è stato redatto secondo il seguente criterio di valutazione:

TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	
CRITERI CIVILISTICI	CRITERI FISCALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni infungibili, articolo 2426, n. 9 (titoli, attività finanziarie, ecc.):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– minore tra costo di acquisto o di produzione e il valore di mercato</li> </ul> </li> <li>• Beni fungibili, articolo 2426, n.10:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– costo medio ponderato;</li> <li>– criterio LIFO (<i>Last In First Out</i>);</li> <li>– criterio FIFO (<i>First In First Out</i>);</li> <li>– il metodo dei costi standard;</li> <li>– il metodo del prezzo al dettaglio;</li> <li>– il metodo del valore costante</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni infungibili: costi specifici</li> <li>• Beni fungibili: raggruppamento per categorie omogenee</li> <li>• Criteri adottabili:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– criterio LIFO a scatti annuale;</li> <li>– possibilità di applicare uno dei criteri civilistici adottato in bilancio</li> </ul> </li> <li>• Valore normale, se inferiore ai precedenti, facendo riferimento alla media dell'ultimo mese dell'esercizio</li> </ul>

### La valutazione dei lavori in corso

Per quanto concerne la voce "A3" del bilancio, tale voce si compone delle variazioni di valori riferibili alle commesse, che necessariamente devono essere tenute distinte dalle rimanenze descritte nei precedenti paragrafi in quanto sono soggette a criteri di valutazione differenti.

I lavori in corso su ordinazione sono riferiti a contratti solitamente di durata pluriennale stipulati per la realizzazione di opere, complessi di opere o per la fornitura di beni o servizi purché non di serie e attribuibili a un unico progetto. Tali lavorazioni possono essere eseguite su ordinazione del committente o secondo le specifiche tecniche richieste dallo stesso.

La valutazione civilistica relativa a suddette lavorazioni è disciplinata dall'articolo 2426 del Codice Civile, al comma 11, il quale prevede due diversi criteri di valutazione: il criterio della percentuale di completamento o SAL (Stato Avanzamento Lavori) e il criterio della commessa completata o del contratto completato.



Nonostante la normativa civilistica preveda e ritenga dunque accettabili entrambe le metodologie di valutazione, i principi contabili internazionali (IAS) sono intervenuti a sostegno dell'adozione del criterio della percentuale di completamento, non gradendo il criterio alternativo della commessa completata.

Applicare il metodo della percentuale di completamento (o SAL) significa imputare i costi, ricavi e i margini di commessa in funzione dell'avanzamento della lavorazione e, quindi, attribuirli alla formazione del risultato nell'esercizio in cui la lavorazione stessa è stata eseguita.

Per l'applicazione del metodo SAL è però necessario effettuare una stima dei costi e dei ricavi attribuibili alla lavorazione in modo tale da poterli adeguatamente imputare all'esercizio di competenza; tale stima deve però essere ragionevole e attendibile e nel corso della lavorazione è necessario verificare che tale stima sia corrispondente ai costi e ricavi effettivamente sostenuti.

Il criterio della commessa completata, invece, permette il riconoscimento dei ricavi e dei margini di commessa solamente al completamento del contratto, nel momento in cui l'opera viene ultimata e consegnata al committente.

Il Principio Contabile nazionale (OIC) n. 23, nel confermare la possibilità di utilizzare a propria scelta uno dei due criteri indicati nella determinazione dei lavori in corso su ordinazione, cioè quello:

- della percentuale di completamento;
- della commessa completata;

rileva che la scelta dovrà tener conto anche dell'impatto fiscale che la stessa potrà avere. Infatti, l'articolo 93 del TUIR, stabilisce che la valutazione dei lavori di durata ultrannuale deve avvenire esclusivamente sulla base dei corrispettivi pattuiti, ovvero dei corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperte dallo stato di avanzamento dei lavori.

Nel caso fosse applicato il criterio della percentuale di completamento, si renderebbe necessaria dunque una variazione in diminuzione della base imponibile nella dichiarazione dei redditi.

CRITERI CIVILISTICI DI VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN CORSO		
Criterio	Applicabilità	Modalità di calcolo

Percentuale di completamento o SAL	Adottato dai principi contabili nazionali e internazionali	Costi e ricavi imputati in funzione dell'avanzamento della lavorazione
Commessa completata	Non più applicabile in quanto espunto anche dai principi contabili nazionali	Ricavi imputabili a bilancio solamente nell'esercizio in cui è stata ultimata la lavorazione

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato ai lavori in corso, il TUIR impone, a differenza della normativa civilistica, di effettuare una distinzione tra i cantieri di durata annuale e i cantieri ultrannuali.

Vengono considerati cantieri di durata annuale anche le lavorazioni che sfiorano i 12 mesi, ma che tuttavia si concludono entro il 31 dicembre dell'anno in cui scade il 12° mese. Per tali lavorazioni i criteri di valutazione da adottare sono quelli illustrati per la valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 92, comma 6 del TUIR.

Per quanto concerne, invece, le lavorazioni ultrannuali, il TUIR, all'articolo 93, prevede la valutazione mediante l'applicazione del metodo del corrispettivo pattuito (il criterio della commessa completata è stato abrogato dalla Legge n. 296/2006).

TIPO LAVORAZIONE	CRITERIO APPLICABILE
Lavorazioni annuali	Spesa sostenuta fino a fine esercizio
Lavorazioni pluriennali	Corrispettivo pattuito

Il metodo del corrispettivo pattuito costituisce una deroga al principio generale stabilito dall'articolo 109 del TUIR, secondo il quale le prestazioni di servizi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui vengono ultimate. Infatti, l'utile totale derivante dalla lavorazione ultrannuale, con l'applicazione di tale metodo, viene ripartito nei vari esercizi necessari per l'esecuzione della lavorazione in proporzione ai lavori effettuati in ciascuno degli stessi esercizi.

L'applicazione di suddetto principio implica la necessità di effettuare previsioni attendibili del ricavo totale risultante dalla lavorazione, tenendo conto della possibilità di eventuali variazioni di prezzo dovute a particolari clausole contrattuali; inoltre è necessario predisporre una stima di quelli che saranno i costi totali che l'azienda sosterrà.

Oltre all'esigenza di produrre stime attendibili sui costi e ricavi totali, il metodo del corrispettivo pattuito presuppone un'adeguata rilevazione dei costi sostenuti attraverso apposite tecniche di contabilità industriale.

L'articolo 93 del TUIR, al comma 2, tratta le eventuali maggiorazioni di prezzo che possono verificarsi nel corso della lavorazione. In particolare stabilisce che, nel caso in cui la maggiorazione del prezzo sia conseguenza dell'applicazione di una legge o di una disposizione contrattuale, tale maggiorazione rileva nella misura del 100% solamente qualora sia definitivamente accettata; la maggiorazione, invece, rileva in misura non inferiore al 50% nel caso in cui questa non risulti ancora definitivamente determinata. Non hanno alcun effetto nella valutazione le maggiorazioni di prezzo che non trovano fondamento in alcuna disposizione giuridica o contrattuale.

MAGGIORAZIONI DI PREZZO		
Derivanti dall'applicazione di una legge o di una clausola contrattuale	Definitivamente determinate	Rilevano al 100%
	Non definitivamente determinate	Rilevano in misura non inferiore al 50%
Prive di presupposti giuridici o contrattuali	Non hanno nessuna rilevanza	

Per quanto concerne poi i corrispettivi che vengono liquidati in base allo stato di avanzamento della lavorazione, questi non sono da considerarsi ricavi bensì anticipi da clienti fino al momento della loro definitiva accettazione da parte della controparte.

I corrispettivi liquidati dal committente costituiranno ricavi, con la conseguente esclusione dalla valutazione delle rimanenze, solamente qualora la loro corresponsione sia definitiva.

Nel caso in cui, successivamente alla corresponsione definitiva dei corrispettivi, emergano variazioni positive o negative dovute a fatti nuovi, queste variazioni daranno luogo a sopravvenienze attive o passive.

Per concludere, si ricorda che l'articolo 93 del TUIR, al comma 6, prevede l'obbligo della predisposizione di un apposito prospetto recante per ogni singola commessa gli estremi del contratto, le generalità del committente, la scadenza prevista, gli elementi considerati nella valutazione e la collocazione di tali elementi nella contabilità.

**FAC-SIMILE PER CANTIERE ULTRANNUALE**

Prospetto delle opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (articolo 93, comma 6, D.P.R. n. 917/1986) valutazioni eseguite al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Contratto del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ registrato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Oggetto: \_\_\_\_\_

Contratti aggiuntivi:

data di stipula \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ registrato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

data di stipula \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ registrato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Committente: \_\_\_\_\_ n. di codice fiscale \_\_\_\_\_

Data prevista per l'ultimazione lavori: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

A) Corrispettivi nominali complessivamente pattuiti:

corrispettivi inizialmente pattuiti: euro \_\_\_\_\_

maggiori o minori corrispettivi pattuiti con contratti aggiuntivi euro \_\_\_\_\_

Totale A) euro \_\_\_\_\_

B) Maggiorazioni di prezzo già definite:

richiesta del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ definite \_\_\_\_\_

richiesta del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ definite \_\_\_\_\_

Totale B) euro \_\_\_\_\_

C) Importi già liquidati in via definitiva (ricavi imputati al conto \_\_\_\_\_):

liquidazione del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_

liquidazione del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_

Totale C) euro \_\_\_\_\_

D) ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti non ancora liquidato in via definitiva

(A + B - C) euro \_\_\_\_\_

E) valutazione delle prestazioni eseguite non ancora liquidate in via definitiva (periodo

dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_)

1. Stati di avanzamento lavori (o documenti equipollenti) presentati al committente e non ancora liquidati a titolo definitivo:

- SAL n. \_\_\_ lavori dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ inviato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_

- SAL n. \_\_\_ lavori dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ inviato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_

Totale E/1 euro \_\_\_\_\_

2. Valutazione delle prestazioni eseguite dalla data dell'ultimo stato di avanzamento lavori (o documento equipollente) presentato al committente, alla data di fine periodo di imposta (dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_) \*:

Totale E/2 euro \_\_\_\_\_

\* [in allegato a tale valutazione è necessario predisporre un prospetto dei costi sostenuti suddiviso per tipologia di costo, costo unitario, prezzo unitario e totale (esempio: manodopera, calcestruzzo, ferro, materiale vario)]

3. Maggiorazione di prezzo da definire:

- richiesta del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ valutata euro \_\_\_\_\_

- richiesta del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ euro \_\_\_\_\_ valutata euro \_\_\_\_\_

Totale E/3 euro \_\_\_\_\_

F) Valore contabilizzato:

valutazione totale eseguita (E/1 + E/2 + E/3) euro \_\_\_\_\_

meno: rischio contrattuale \_\_\_% euro \_\_\_\_\_

valutazione contabilizzata euro \_\_\_\_\_

## L'Approfondimento – 3

### **Il recesso di un socio in una società di persone in regime di comunione legale dei beni**

---

di Federico Camani

#### **PREMESSA**

La liquidazione della quota del socio uscente è disciplinata, per le società di persone, dagli articoli 2285 e seguenti. Il socio può recedere da una società di persone quando quest'ultima sia contratta a tempo indeterminato, con un preavviso di almeno 120 giorni, oppure quando sussista una giusta causa. Il valore di liquidazione è rappresentato da una somma di danaro, da corrispondere al socio uscente o ai suoi eredi, che meglio rappresenta la consistenza patrimoniale nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Il contenuto di questo intervento è mirato ad analizzare il recesso di un socio di una società di persone costituita in regime di comunione legale dei beni. A tal fine, si analizza la sentenza della Suprema Corte n. 8222/2020, per mezzo della quale sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi della norma in questione, specificando che la liquidazione della quota in capo ad una società di persone costituita in regime di comunione legale dei beni segue la normale procedura dettata dall'articolo 2289, C.c.

#### **IL RECESSO DEL SOCIO IN UNA SOCIETA' DI PERSONE**

Il recesso del socio di una società di persone è disciplinato dall'articolo 2285 C.c. il quale dispone che ogni socio possa recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Il socio può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa; nel caso in cui il socio receda da una società contratta a tempo indeterminato il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno 3 mesi.

Pertanto, le tipologie di recesso ammesse nel Codice Civile sono due: il recesso "*ad natum*" (articolo 2285, comma 1, C.c.) e il recesso per giusta causa.

Nel primo caso, il socio può esercitare il diritto di recesso quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Il recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno 3 mesi ed è subordinato al solo onere di preavviso, per il quale non è prevista alcuna forma pubblicitaria particolare essendo, lo stesso, desumibile anche da un comportamento concludente conseguente a una dichiarazione verbale. In tal senso, è opportuno ricordare che, decorso il termine di durata della società contratta a tempo determinato, può verificarsi l'ipotesi di proroga tacita (senza modificazione del contratto sociale): in tale circostanza, la società che subisce la modifica in società a tempo indeterminato, subisce le relative conseguenze in ordine al diritto di recesso poc'anzi spiegato.

A titolo informativo, si rammenta che il recesso del socio di una SRL, contratta a tempo indeterminato, è regolato dall'articolo 2473, comma 2, C.c., il quale prescrive un tempo di preavviso di almeno 180 giorni. Allo stesso modo si riporta anche l'articolo 2437, C.c., relativo alle SPA, il quale da evidenza del medesimo principio secondo cui, se la società è contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere in qualunque momento con il preavviso richiesto.

Nel caso in cui si fosse in presenza di una giusta causa, identificata dalla giurisprudenza in tutti quei fatti riconducibili alla violazione di obblighi contrattuali, di fedeltà, di diligenza e correttezza, ovvero incidenti sulla natura del rapporto sociale intercorrente fra società e socio, è altresì applicabile la disciplina del recesso socio. Trattasi di situazioni in cui viene a mancare il rapporto fiduciario fra socio recedente e società, ovvero di reazioni a comportamenti illegittimi commessi da parte degli altri soci. Ciò predetto, le motivazioni che spingono il socio a recedere per giusta causa sono prevalentemente soggettive (si pensi, ad esempio, all'esclusione di un socio dalla gestione degli affari sociali oppure alla irregolare tenuta della contabilità da parte di un altro socio) ma, in talune ipotesi, anche oggettive (quali, ad esempio, l'esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che ostacola il conseguimento dell'oggetto sociale).

## **L'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE N. 8222/2020**

Con riferimento alla decisione della Corte d'Appello di Brescia, ordinanza n. 8222/2020, si intende analizzare nel dettaglio le conseguenze del recesso di un socio in una società di persone in regime di comunione legale dei beni.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 177, C.c., costituiscono oggetto della comunione:

- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio,

la corte d'Appello di Brescia respingeva l'impugnazione avverso la decisione di primo grado pronunciata dal Tribunale, la quale, in accoglimento della proposta del socio receduto, confermava che oggetto della comunione legale dei coniugi erano tutti i beni di proprietà della Società di persone, dalla quale il socio aveva presentato regolari dimissioni.

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che:

- fra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- la società costituita fra i coniugi è oggetto dell'azienda coniugale di cui all'articolo 177, lettera d), C.c. e i beni acquistati dalla società sono entrati a far parte della comunione legale, ex articolo 177, lettera a), C.c.;
- per reputare i beni in titolarità della società, sarebbe stato necessario che l'atto costitutivo di questa fosse stato redatto per atto pubblico, necessario ai fini del mutamento convenzionale del regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 162 e 191, C.c., in quanto ciò avrebbe coinciso con lo scioglimento della comunione dei coniugi sull'azienda coniugale;
- il socio rimasto in attività, successivamente, con scrittura privata autenticata da notaio, ha dato atto del recesso dell'altro socio dalla società, partecipata dai due coniugi e ha trasformato la società in nome collettivo in impresa individuale;
- tali operazioni e, in particolare, il recesso del socio, hanno comportato solo la cessazione della cogestione dell'azienda, lasciando sussistere la comproprietà di tutti i beni aziendali in capo ad entrambi i coniugi e il regime di comunione legale fra i medesimi.



Avverso questa sentenza, il ricorrente proponeva ricorso affermando che si trattava di:

- violazione e falsa applicazione degli articoli 162, 177, 179, 191 e 2697 C.c., nonché 112, 115 e 116 C.P.C., per essere la Corte territoriale incorsa in ultra ed extra petizione, in quanto essa, a fronte di una domanda di accertamento del diritto di comproprietà sui beni immobili e mobili registrati, in titolarità della società, formulata dall'attore nel suo atto di citazione, ha ritenuto, d'ufficio, esistente una cogestione di azienda coniugale e il difetto di un'idonea forma della convenzione matrimoniale per la costituzione di una società di persone tra le parti, pur in assenza di domande dell'attore al riguardo e di qualsiasi cenno in tal senso nella stessa sentenza del Tribunale di Brescia, nonché, comunque, della contestazione dell'istante su tali profili;
- violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni in materia di comunione legale, di azienda coniugale, di trasformazione della società e di recesso del socio avendo la sentenza impugnata del tutto ignorato che l'attore chiese semplicemente l'accertamento del preteso diritto di comproprietà dei beni sociali e che, in presenza di una società personale, al socio receduto spetta unicamente la liquidazione della quota sociale; né il richiamo all'articolo 177, lettera d), C.c. era da ritenersi corretto, dal momento che tra i soci fu costituita una società e che solo questa era proprietaria dei beni afferenti il suo patrimonio; a ciò, si aggiunga che mai il socio receduto aveva dedotto di avere cogestito alcunché, onde la circostanza è stata arbitrariamente individuata e affermata dalla corte del merito.

Infatti, dal contenuto dell'atto di citazione, emergeva che l'attore, come parte lesa, dopo aver esposto che tra i coniugi fu costituita una società di persone e che egli era receduto dalla società, aveva solamente proposto la domanda di accertamento della circostanza che i beni, già facenti parte del patrimonio della società, erano di proprietà anche dell'attore medesimo e che, pertanto, andava dichiarata la proprietà comune degli stessi.

Al riguardo, dopo un successivo intervento della Corte territoriale, la quale procedette a una riquilificazione ex officio della situazione, la Suprema Corte ha precisato che:

- l'azienda coniugale di cui all'articolo 177, lettera d), C.c. ricade nella comunione legale fra i coniugi, che vi assumono posizione paritaria, in quanto l'azienda è acquisita in costanza di matrimonio e viene gestita da entrambi (Cassazione n. 12095/2006), che divengono dunque co-imprenditori; la mera comproprietà dell'azienda non è, pertanto, idonea a far presumere, di per sé, la necessaria

cogestione di entrambi i coniugi e l'esistenza di un'azienda coniugale ex articolo 177, lettera d), C.c.; la cogestione, o gestione da parte di entrambi i coniugi, deve essere effettiva e reale, pur senza particolari accordi o formalità;

- l'esistenza della cogestione quale elemento essenziale della fattispecie differenzia tale istituto dalla mera collaborazione che si attua nell'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis, cod. civ., ove vi è una semplice partecipazione del coniuge all'attività aziendale, interamente imputata al titolare dell'impresa;
- l'esistenza di un atto costitutivo vale proprio a segnalare che non di mera gestione di azienda coniugale in comunione si tratta, ma di titolarità dell'azienda in capo all'ente collettivo; l'individuazione della scelta societaria è agevole in presenza della stipula di un atto costitutivo formale, il quale esonera l'interprete da più complesse interpretazioni della volontà dei coniugi, i quali, in tal modo, hanno reso esplicita la fattispecie prescelta, proprio in ragione della più efficiente e completa disciplina societaria per l'esercizio di un'attività produttiva che soddisfa l'esigenza di regole e modelli certi e la trasparenza dei rapporti con i terzi; in tal caso, non il coniuge socio, ma la società personale è il soggetto imprenditore, in quanto titolare di un interesse sovra individuale, dotato di autonoma soggettività e sottoposto allo statuto dell'imprenditore commerciale.

Di fatto, appoggiando la tesi proposta dal socio uscente, la Suprema Corte ha concluso affermando che:

- ove tra i soci sussista un regime societario, i beni conferiti in società appartengono al patrimonio di questa, e non dei singoli soci, essendo anche le società personali dotate di soggettività di diritto;
- il recesso di un socio comporta che la partecipazione si concentri in capo al socio superstite, con conseguente scioglimento della società personale di 2 soci, rimasta con unico socio e successiva liquidazione della società, ove la pluralità non sia ricostituita entro i termini previsti. In ogni caso, dal recesso del socio deriva il diritto di questi alla liquidazione della quota, il cui valore va determinato ai sensi dell'articolo 2289, cod. civ., tenuto conto del valore patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

Stante l'articolo 2289, C.c., nel caso in cui si verificasse il recesso di un socio, quest'ultimo o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota corrispondente ad

una somma di danaro che rappresenti il valore della quota medesima. La liquidazione della quota tiene conto della situazione patrimoniale in cui versa la società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Di fatto, in una precisazione della Suprema Corte *“occorre richiamare ora i principi, secondo cui in tale liquidazione deve tenersi conto dell'effettiva consistenza della situazione patrimoniale al momento della uscita del socio (fra le altre, Cassazione n. 5449/2015), tenuto conto degli utili e delle perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, quali sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data (Cassazione n. 8233/2016). Va, infine, richiamato il condiviso principio secondo cui il recesso dalla società personale è atto unilaterale recettizio, onde il socio perde tale status al momento della comunicazione del recesso alla società”*.

In conseguenza di tutto ciò, la domanda del socio recedente di accertamento della comproprietà dei beni sociali, in capo al socio receduto, può essere interpretata alla stregua della domanda di liquidazione della quota sociale. Con detta domanda di liquidazione, quindi, si fa valere un'obbligazione nei confronti della società e non, come erroneamente sottolineato nella prima sentenza, in via diretta agli altri soci.

Nel caso di specie i fatti materiali costitutivi del diritto vantato erano riferiti esclusivamente all'esistenza di una società in nome collettivo tra i coniugi e al recesso dalla società operato in epoca anteriore allo scioglimento della comunione tra i coniugi. Su tali fatti, il socio recedente aveva fondato la propria pretesa di vedere riconosciuta in capo a sé la proprietà paritaria dei beni sociali, con automatico passaggio dal regime societario al regime comproprietario. In sostanza, i fatti costitutivi, posti a base della domanda originaria proposta, volti a pretendere l'attribuzione della quota pari alla metà dei beni sociali, erano carenti di inerenza rispetto al diverso titolo di credito della pretesa accolta, attesa la notevole diversità fra i medesimi, implicante non una mera riqualificazione giuridica, ma la valutazione di una diversa causa *petendi*.

In conclusione, la Suprema Corte, nel concludere il proprio ragionamento e la propria disamina, ha affermato che:

*“tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone, al cui patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica. Il recesso di un socio comporta l'obbligo della liquidazione, a carico della società, della quota di questi, il cui valore va determinato ai*

*sensi dell'articolo 2289, cod. civ., tenuto conto del valore patrimoniale della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale. La domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali in capo al socio receduto può essere interpretata dal giudice del merito, ove ne sussistano i presupposti, come domanda di liquidazione della quota sociale. Nel giudizio volto alla liquidazione di quota sociale in favore del socio uscente è legittimata passiva la società, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in giudizio sia in nome di questa, sia in proprio, al fine di farne valere la responsabilità per le obbligazioni sociali quale socio illimitatamente responsabile”.*

### **LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA – L'ARTICOLO 2289 C.C.**

Come citato più volte nel corso di questo intervento, la disciplina della liquidazione della quota del socio uscente è regolata dall'articolo 2289, C.c.

Mentre per le società di capitali il valore della quota è calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, la liquidazione della quota, limitatamente al singolo socio di una società di persone, tiene conto dell'effettiva consistenza del Patrimonio sociale nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, ovvero è rappresentata da una somma di danaro da corrispondere al socio stesso oppure ai suoi eventuali eredi. La consistenza del Patrimonio sociale viene constatata attraverso il conteggio delle attività e passività in capo all'azienda, attraverso una valutazione oggettiva e analitica dei dati contabili. Tramite la specificazione relativa al fatto che al socio uscente spetti solo il diritto a una somma di denaro che rappresenta il valore della sua quota, la legge esclude implicitamente che egli possa ottenere la restituzione dei beni conferiti in proprietà alla società, mentre per i beni conferiti in godimento potrà solo pretendere una somma corrispondente all'utilità che la società ricava dal godimento stesso. Per le operazioni ancora in corso il socio escluso, deceduto o che ha optato per il recesso, continuerà a partecipare agli utili e alle perdite relative alle operazioni medesime.

Per completezza di informazione, si segnalano alcune pronunce della Cassazione in merito alla questione citata poc'anzi ovvero:

- in tema di valutazione della quota sociale ex articolo 2289, C.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo

riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo a un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro (Cassazione, ordinanza n. 24769/2018);

- il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie (Cassazione, ordinanza n. 21036/2017);
- in una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell'articolo 2289, C.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta - a differenza di quanto si pratica in caso di recesso da una società per azioni - facendo riferimento all'ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre tener conto dell'effettiva consistenza al momento dell'uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento - la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti -, vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda (Cassazione, sentenza n. 5449/2015);
- nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'articolo 2289, C.c., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga a un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verificano i presupposti per l'apertura del secondo (Cassazione, sentenza n. 9397/2011);

- in tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone (nella specie, società in nome collettivo), l'articolo 2289, comma 3, C.c., nel porre a favore e a carico di detto socio rispettivamente gli utili e le perdite inerenti a “operazioni in corso” alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, trova applicazione con riguardo alle somme versate dalla società in base a condono fiscale attinente a violazioni commesse precedentemente al recesso, anche se richiesto in epoca successiva, sempre che non siano in discussione la sussistenza della violazione e il carattere vantaggioso della definizione agevolata, in quanto la relativa istanza e gli ulteriori adempimenti connessi sono rivolti a estinguere un debito già sorto (Cassazione, sentenza n. 960/2000);
- nella società di persone, in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale rispetto a un socio, la liquidazione della quota del socio receduto o escluso rappresenta un credito nei confronti della società e non direttamente dei soci, la cui responsabilità è solo sussidiaria, come per ogni altro debito sociale (Cassazione, sentenza n. 5757/1998).

# L'angolo Informatico

## Le scadenze e pagamenti delle FE

di Daniele Ziantoni

Sappiamo che nelle Fatture Elettroniche sono presenti degli appositi campi dedicati ai termini di pagamento.

Questi campi, in particolare, non vengono correttamente compilati da parte del cliente soprattutto se la fattura risulta "pagata".

In questo articolo analizzeremo l'importanza della formazione del cliente nella corretta imputazione di queste informazioni.

### Informazioni iniziali

E' noto che le modalità di pagamento sono predeterminate dal tracciato telematico il quale mette a disposizione dei codici riepilogati nella tabella sottostante:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
MP01	contanti	MP11	RID veloce
MP02	assegno	MP12	RIBA
MP03	assegno circolare	MP13	MAV
MP04	contanti presso Tesoria	MP14	quietanza erario
MP05	bonifico	MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP06	vaglia cambiario	MP16	domiciliazione bancaria
MP07	bollettino bancario	MP17	domiciliazione postale
MP08	carta di pagamento	MP18	bollettino di c/c postale
MP09	RID	MP19	SEPA Direct
MP10	RID utenze	MP20	SEPA Direct Debit B2B
MP11	RID veloce	MP21	SEPA Direct Debit CORE
MP12	RIBA	MP22	trattenute su somme già riscosse

Oltre alla modalità di pagamento va indicata la scadenza.

In questo caso allora, recependo tutte le fatture di vendita, il cliente può popolare in automatico il proprio scadenziario attivo e tenere sotto controllo gli incassi dei clienti.

Anche qui il più delle volte il cliente sottovaluta le potenzialità dei portali messi a disposizione ed è possibile vedere come per “forza d’abitudine” quest’ultimo continui ad utilizzare dei propri file interni.

Tuttavia questi dati non sono utilizzati solamente dal nostro cliente, ma sono anche utilizzati da altri soggetti quali il professionista che lo segue e dal cliente che riceve la fattura. Non solo, la scaletta non si ferma questi due soggetti, ma anche a tutto il mondo che li circonda, quindi al commercialista del cliente che ha ricevuta la fattura dal nostro cliente e dalle impiegate dell’azienda.

Qual’è la reale utilità di una corretta indicazione delle scadenze?

A prescindere che in fattura deve essere riportata la giusta scadenza e il giusto metodo di pagamento, la corretta indicazione delle scadenze ha ripercussioni più ampie.

Anche bisogna distinguere tra realtà strutturate e realtà molto più semplici.

Grazie alle fatture elettroniche, la scadenza può essere utilizzata per monitorare lo scadenzario, dotando quindi all’imprenditore di un utile strumento per la sua attività.

Non solo, se l’azienda è strutturata queste scadenze possono essere usate anche per alimentare lo scadenzario e a loro volta generare il flusso delle disposizioni di presentazione di ri.ba.



Per finire nel caso in cui lo studio professionale che segue il cliente utilizzi le partite aperte, queste consentono anche di caricare già la corretta partita aperta. Quando poi il collaboratore registrerà l'incasso o il pagamento, molti programmi (come ad esempio

#### Esempio

Il cliente emette le fatture qui sotto indicate:

Cliente A fattura 2 € 10 sc. 31/01/21                      Cliente C fattura 1 € 20 sc. 10/01/21

Cliente B fattura 3 € 20 sc. 15/02/21                      Cliente B fattura 5 € 5 sc. 10/01/21

Cliente A fattura 4 € 10 sc. 31/03/21                      Cliente A fattura 6 € 10 sc. 15/02/21

In fase di emissione del documento il programma consentirà al cliente di poter caricare sul proprio scadenzario attivo tutte le fatture che sono state emesse e di riepilogarle per scadenza e mese.

Inoltre se il cliente (ad. Esempio clienti A e B) paga con Ri.Ba. il programma potrà estrarre la distinta di presentazione per l'istituto di credito.

Quando poi il cliente (colui che ha emesso le fatture) le invia allo Studio e quest'ultimo la contabilizza, grazie alle partite aperte è possibile che lo Studio monitori le scadenze.

Infine quando lo Studio andrà ad imputare l'e/c la maggior parte dei programmi proporrà alla registrazione di un pagamento (es. 10/01) la fattura nr 1 e 5 senza dover richiamare il singolo fornitore.

L'automazione e quindi il tempo di data entry è ancora maggiore se lo Studio ricorre all'importare di e/c.

Genya della WKI) propongono in automatico le partite più prossime a quella data.

#### Il flusso dei dati per i pagamenti e gli incassi

Le altre forme di integrazione nel corretto uso delle scadenze sono sicuramente riconducibili non solo alla scadenza intesa come data, ma anche alla modalità di pagamento.

Per comprendere come un corretto uso di questi elementi possa aiutare e supportare l'attività di aziende più strutturate iniziamo a vedere due aspetti:

- Modalità di pagamento
- Scadenza

Iniziamo quindi a parlare delle modalità di pagamento. Ovviamente la modalità è predeterminata dal codice MP, successivamente in base alla modalità prescelta il sistema caricherà anche l'eventuale IBAN di addebito del cliente e in base alla scadenza.

Sicuramente per presentare gli incassi o inviare i pagamenti si ricorre ad uno scadenzario. Questo a sua volta è “alimentato” dai dati provenienti dalle FE. Al momento nella maggior parte dei sistemi questo “automatismo” viene utilizzato per gli incassi quindi in questa parte ci concentreremo sulla predisposizione ed invio di questi dati all’istituto di credito.

Il flusso dei dati sarà il seguente:

1. Emissione della FE;

Alla conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il sistema dovrebbe procedere alla popolazione dello scadenzario riportandovi i dati

2. Caricamento della scadenza nello scadenzario;

In questa fase il sistema ha caricato i dati del cliente in particolare codice, scadenza, modalità di pagamento e coordinate bancarie;

3. Alla richiesta creazione del file degli effetti (in caso di Ri.Ba. o RID)

Il sistema alla richiesta della generazione crea già il file contenente l’IBAN originario riportato in fattura;

4. Alla scadenza il sistema ricorda all’utente di verifica l’effettivo incasso tramite bonifico ed in caso sollecitare;

5. La partita aperta verrà chiusa in fase di imputazione dell’incasso. Se l’azienda è dotata di un importatore di E/C allora il sistema riconosce il cliente e in automatico chiude la partita effettuando l’associazione fattura-incasso;

### Conclusioni

Questi come è possibile comprendere sono solo alcune delle possibilità offerte dalla fattura elettronica. Per utilizzarle non è necessario che gli utenti siano dotati di sofisticati programmi. Al giorno d’oggi grazie alla creazione di questo formato unico tutti i sistemi comunicano assieme ed essendo un unico standard i costi di sviluppo si sono notevolmente abbassati.

Non si deve pensare che dati quali le scadenze, o gli altri dati gestionale siano dati superflui che possono essere ignorati. Anzi semmai sono quelle piccole cose che aiutano lo Studio nel finire ai propri clienti strumenti più semplici che agevolino il loro lavoro sollevandoli da incombenze e consentendogli di dedicare più tempo ad attività che possono sviluppare ulteriormente il loro business.

## Le prossime scadenze



---

25 marzo 2021

### **ELENCHI INTRASTAT**

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi, con riferimento al mese precedente.

---

31 marzo 2021

### **IMPOSTA DI REGISTRO**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

---

### **MODELLO EAS**

Gli Enti associativi non commerciali trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello EAS qualora i dati già comunicati fossero variati dalla precedente comunicazione

---

### **ADEGUAMENTO STATUTI ETS**

Termine per Ods, Onlus, Odv, Aps e imprese sociali per adeguare gli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici (D.L. 125/2020).

---